



Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica

Determinazione del Dirigente

N. 605 / 2026 Data 12/03/2026

OGGETTO:

Intervento di riqualificazione della Piazza Peppino Bazzoni marinaru. CUP I22F25000160006. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, con criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023. Decisione di contrarre.

Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Ledda, nominato con Decreto del Sindaco n. 7 del 04/06/2025, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione Ecologica.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, recante oggetto: “*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 (Art. 151, D.Lgs. n.267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)*”.

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 4 del 15/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2026/2028, che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Richiamata la Legge di stabilità regionale 8 maggio 2025, n. 12, articolo 7, in particolare il comma 1, lett. f) che autorizza la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2025 ed euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la concessione di finanziamenti volti alla riqualificazione dei centri urbani.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/49 del 05.06.2025 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico. Indirizzi per la concessione dei finanziamenti e destinazione risorse. Legge di stabilità regionale 8 maggio 2025, n. 12, articolo 7", con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti volti alla riqualificazione dei centri urbani come meglio dettagliati nell'allegato 6 “Scheda definizione criteri per il finanziamento di interventi volti alla riqualificazione dei centri urbani”.

Vista la Determinazione dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. n. 1125 del 09/6/2025 recante oggetto: “Determinazione approvazione avvisi Pubblici. D.G.R. del 05 giugno 2025, n. 30/49”.

Visto “l'avviso pubblico per la concessione di contributi per la riqualificazione dei centri urbani”.

Atteso che l'Amministrazione comunale ha partecipato all'Avviso regionale per la realizzazione del progetto denominato “Riqualificazione della Piazza Peppino Bazzoni marinaru” e che a seguito della candidatura presentata il progetto è stato ammesso al finanziamento.

Dato Atto che:

- con determinazione del Servizio scrivente n. 1862 del 10/07/2025 in applicazione dell'art. 15 commi 1 e 4 e dell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto ed il gruppo di lavoro individuando le seguenti professionalità alle dipendenze del Comune di Porto Torres:
 - Responsabile Unico di Progetto: Dott.ssa Lia Ara;
 - Responsabile per la fase di affidamento: Dott. Marco Azara;
 - Supporto tecnico al RUP: Arch. Alessia Salerno;
 - Supporto amministrativo/contabile al RUP: Dott. ssa Simona Rubiu– Dott.ssa Sara Pinna.
- con Determinazione del Dirigente n. 1995 del 25/07/2025 sono stati affidati all'Arch. Omar Simonini con sede in Porto Torres, Largo Pascoli 1 – P. Iva 02719310902, i servizi tecnici di progettazione, PFTE – Progettazione esecutiva afferenti all'intervento in oggetto.
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 26/09/2025 si è proceduto ad approvare, in linea tecnica, ai sensi dell'art. 38 e dell'allegato I.7 del Dlgs. 36/2023 s.m.i. il Progetto di Fattibilità Tecnico/Economica dell'opera denominata "Intervento di riqualificazione della Piazza Peppino Bazzoni marinaru" CUP I22F25000160006 per importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 652.129,73 per lavori, € 11.870,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 336.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con Delibera di Giunta n. 214 del 29/09/2025 è stato approvato, in linea tecnica, ai sensi dell'art. 38 e dell'allegato I.7 del Dlgs. 36/2023 s.m.i. il Progetto Esecutivo dell'opera denominata "Intervento di riqualificazione della Piazza Peppino Bazzoni marinaru" – CUP I22F25000160006 redatto dal professionista incaricato un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui di cui € 610.174,00 per lavori (compreso l'importo della manodopera), € 14.826,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 375.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Appurato che l'opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 (CUI: L00252040902202500015), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 06/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, recante oggetto: *"Aggiornamento del Programma triennale lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025. Art. 5, co. 9 dell'allegato I.5 al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Variazione n. 2"*;

Preso atto che con Determinazione n. 33 del 13/01/2026 avente ad oggetto *"Variazioni di esigibilità ex art. 175, comma 5-quater, lett. b) ed e-bis), D.lgs. n. 267/2000). Aggiornamento del bilancio di previsione 2026/2028 per recepimento variazioni già approvate con atti precedenti"* è stata prevista la variazione di esigibilità al 2026 dell'importo pari a € 933.155,93.

Ritenuto opportuno procedere ad approvare in linea amministrativa il progetto già approvato in linea tecnica con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 29/09/2025, richiamandosi integralmente gli elaborati allegati alla stessa.

Considerato che l'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice è di seguito rappresentato:

Quadro riassuntivo appalto		
A	Importo complessivo soggetto a ribasso	€ 610.174,00
B	Costi per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.826,00
C	Totale appalto (A+B)	€ 625.000,00

Ritenuto che, in ragione del valore stimato, dell'ubicazione dei lavori, delle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento, non esista un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, sopra richiamato e che pertanto non sussista l'obbligo di seguire le procedure ordinarie ivi indicate.

Considerate le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 di seguito indicate:

- l'art. 50, comma 1: *< Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro>

- l'art. 17, comma 1, *<1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
- l'art. 48, commi 1 e 2:

< 1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

*2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. >*

- l'art. 3, comma 1, lett. h), dell'allegato I.1, nel quale la procedura negoziata è definita *< le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto>.*

Richiamato l'art. 1 (Principio del risultato) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede, tra l'altro,

< 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto...>.

Ritenuto di ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori tramite Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023.

Dato atto che:

- in conformità alle indicazioni dell'ANAC e all'orientamento giurisprudenziale prevalente formatosi recentemente in materia, il ribasso sarà *<calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, comprensivo del costo della manodopera>* (sent. Consiglio di Stato, sez. V, n.

8225, pubblicata il 23/10/2025)

- il R.U.P. procederà alla selezione degli operatori economici da invitare nel rispetto di quanto previsto dal Codice ed in particolare dall'art. 3, del D.lgs 36/2023, coerentemente *< con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. >*

Ritenuto altresì, al fine di favorire la concorrenza, di prevedere che:

- sia selezionato un numero di operatori da invitare superiore al minimo previsto dall'art. 50, comma 1, lettera c), del Codice, precisamente pari almeno al doppio e quindi almeno 10;
- almeno l'80% degli operatori dovranno essere piccole e medie imprese;
- per il 60% siano selezionati operatori in possesso della certificazione SOA relativa all'intervento.

Dato atto che il presente appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, la suddivisione in lotti non garantirebbe i principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione dell'appalto. La suddivisione non consentirebbe di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ragione della natura stessa dell'appalto, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale e poiché la suddivisione in lotti comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'appalto.

Ritenuto opportuno riservare a favore dell'Amministrazione la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, nel quale è previsto che *< Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. >*

Richiamati:

l'art. 57 comma 1, del Codice, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, il quale prevede:

< Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori o servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio >

l'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice, il quale prevede, nei commi 4 e 6:

< 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi

settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. >

< 6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Ritenuto:

1. ai sensi dell'art. 57, comma 1, e dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 del Codice, in considerazione e ragione delle caratteristiche dell'appalto e del relativo mercato di riferimento, relativamente ad eventuali nuove assunzioni dipendenti dall'appalto in questione:
 - a) di prevedere l'obbligo di assumere, complessivamente, almeno il 30% da appartenenti a categorie svantaggiate e tra giovani con età inferiore ad anni 36;
 - b) di non prevedere vincoli di parità di genere;
2. ai sensi del comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, di prevedere una penale pari all'1,5 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal precedente punto 1, lettera a).

Richiamato:

l'art. 126 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, il quale prevede, tra l'altro:

< 1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. **La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.** >

Ritenuto, stante in particolare la valutazione specifica da parte del R.U.P., con riferimento al termine previsto per la conclusione dei lavori, pari a giorni 180, di prevedere, ai sensi del citato art.

126 del Codice:

- con riferimento al comma 1, una penale dovuta per il ritardato adempimento da calcolare in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- con riferimento al comma 2, un premio di accelerazione da calcolare in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, da corrispondersi solamente nel caso i lavori siano conclusi prima di 210 giorni e comunque in misura non superiore a giorni 15.

Salvo, ovviamente, quanto previsto dal terzo e quarto periodo del comma 2 dell'art. 126 del Codice, come sopra evidenziati.

Richiamati:

l'art. 11 del Codice, il quale prevede, tra l'altro:

< 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. >

l'art. 2 dell'Allegato I.01 del Codice, il quale prevede, tra l'altro:

< 1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:

a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;

b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. ai sensi del comma 3.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;

b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 2 dell'Allegato I.01 del Codice il Codice ATECO 42.11.00 – Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali e il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini – Industria– codice CNEL F012;

Visto lo schema di lettera di invito disciplinare di gara, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che:

- si rende necessario procedere all'adozione degli atti necessari per l'individuazione dell'operatore economico che garantisca l'offerta più conveniente per l'Ente sulla base delle condizioni previste nel disciplinare di gara e negli elaborati progettuali;
- l'art. 192, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*.

Acclarato, per quanto alle metodologie di svolgimento della procedura:

- che, ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, sussiste l'obbligo di utilizzo di piattaforme digitali abilitate per lo svolgimento delle procedure;
- la Regione Autonoma della Sardegna fa parte dell'Elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 approvato con Delibera ANAC numero 31 del 17 gennaio 2018, ed opera per mezzo della piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza (CRC), SardegnaCAT, ed esattamente la Piattaforma telematica eProcurement “SardegnaCAT” per la gestione e lo svolgimento di tutte le tipologie di gara in forma telematica nel rispetto dei requisiti di legge;
- che la piattaforma “SardegnaCAT”, ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, risulta abilitata.

Ritenuto, in considerazione della previsione di cui all'art. 22 del D.Lgs. 36/2023 e della disponibilità della piattaforma telematica della Regione Sardegna – SardegnaCAT, di procedere attraverso quest'ultima mediante gara telematica e procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo decreto.

Dato atto che la sottoscrizione del Patto d'Integrità con il Comune di Porto Torres, approvato con Deliberazione G.C. n. 89 del 16/04/2025, sarà condizione per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Vista l'attribuzione in relazione all'intervento di apposito C.U.P. (codice unico di progetto di investimento pubblico) attribuito da parte del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) corrispondente all'identificativo I22F25000160006.

Preso atto che il sottoscritto è stato nominato, con Decreto del Sindaco n. 7 del 04/06/2025, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica.

Ritenuta, quindi, la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in combinato disposto – per quanto al corrente specifico contesto procedimentale e provvedimentale – agli artt. 183 e ss. del medesimo Decreto.

Ritenuto di trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che:

- il presente atto sarà pubblicato secondo le modalità specificatamente previste dall'art. 28 del Codice e dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
- che, successivamente alla trasmissione delle lettere d'invito ai concorrenti, sarà pubblicato l'avviso di cui all'art. 50, comma 2 bis, del Codice.

Visto lo Statuto di Autonomia.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000.

Visto il D.Lgs. 36/2023.

Vista la L.R. 8/2018.

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- la regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo.

DETERMINA

1. **di approvare** la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2. **di approvare** in linea amministrativa il progetto relativo a “*Intervento di riqualificazione della Piazza Peppino Bazzoni marinaru*” CUP I22F25000160006, già approvato in linea tecnica con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 29/09/2025, richiamandosi integralmente gli elaborati allegati alla stessa.
3. **di procedere** all'affidamento dei lavori relativi all’“*Intervento di riqualificazione della Piazza Peppino Bazzoni marinaru*” CUP I22F25000160006, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e con criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del Codice, pari complessivamente ad € 625.000,00 (IVA esclusa), come dettagliato in premessa.
4. **di approvare** lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
5. **di dare atto che:**
 - il codice unico di progetto (CUP) corrisponde al seguente identificativo: I22F25000160006;
 - il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Lia Ara, Responsabile della fase di affidamento il Dott. Marco Azara, Supporto tecnico al RUP il Dott.ssa Alessia Salerno Supporto amministrativo contabile al RUP la Dott.ssa Simona Rubiu e la Dott.ssa Sara Pinna;
 - il R.U.P. procederà alla selezione degli operatori economici da invitare nel rispetto di quanto previsto dal Codice ed in particolare dall'art. 3 del D.lgs 36/2023, coerentemente < con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. >

- successivamente alla trasmissione delle lettere d'invito ai concorrenti, sarà pubblicato l'avviso di cui all'art. 50, comma 2 bis, del Codice;
6. **di prevedere**, al fine di favorire la concorrenza, che:
- sia selezionato un numero di operatori da invitare superiore al minimo previsto dall'art. 50, comma 1, lettera c), precisamente pari almeno al doppio e quindi almeno 10;
 - almeno l'80% degli operatori dovranno essere piccole e medie imprese;
 - per il 60% siano selezionati operatori in possesso della certificazione SOA relativa all'intervento, quindi, nel caso specifico, la qualificazione SOA in OG3 – terza classifica.
7. **di prevedere altresì**, per quanto dettagliato in narrativa:
- a) riservare a favore dell'Amministrazione la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del Codice;
 - b) l'obbligo di assumere, complessivamente, almeno il 30% da appartenenti a categorie svantaggiate e tra giovani con età inferiore ad anni 36;
 - c) di non prevedere vincoli di parità di genere;
 - d) una penale dovuta per il ritardato adempimento rispetto al termine di ultimazione dei lavori, da calcolare in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - e) un premio di accelerazione da calcolare in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, da corrispondersi solamente nel caso siano conclusi prima di 210 giorni e comunque in misura non superiore a giorni 15;
 - f) una penale dovuta per il ritardo nell'adempimento di cui alla precedente lettera b), da calcolare in misura giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
8. **di pubblicare** il presente atto secondo le modalità specificatamente previste dall'art. 28 del Codice e dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
9. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
10. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente;
11. **di dare atto** che il presente provvedimento:
- verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
 - sarà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Ing. Massimo Ledda

Istruttore / Rubiu

ALLEGATI - **bozza Schema Lettera di invito_disciplinare_Piazza Bazzoni.pdf** (impronta:
1200D841AE0A080AD492FDEF5B4C57700D769BDCCCAD8F9906E40F341C1AB2CA)